



CIRCOLARE N. 22

**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale del Bilancio - Ufficio II

Roma, **30 APR. 2013**

Prot. n.
Allegati:

Alle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato

Agli Uffici centrali del bilancio

Alle Ragionerie territoriali
dello Stato

Loro sedi

OGGETTO : Modifiche alla Circolare 35 del 27 novembre 2012 avente ad oggetto "Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali." **Nuove disposizioni concernenti le certificazioni di crediti relativi a residui passivi perenti e relative richieste di reinscrizione in bilancio.**

1. Premesse

Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito "D.M. certificazione") disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori.

Nella prima fase di entrata in esercizio della piattaforma sono state abilitate solo le funzionalità relative alla registrazione delle amministrazioni e degli enti, progressivamente sono state rese disponibili ulteriori funzionalità per consentire ai titolari dei crediti di accreditarsi sulla piattaforma e presentare le istanze per il rilascio delle relative certificazioni telematiche.

L'attività connessa alla tematica della certificazione è stata disciplinata dalla circolare del 27 novembre 2012, n. 35 che, nelle more dell'attivazione in piattaforma di tutte le funzionalità, ha fornito ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, le prime indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione ed in particolare, le

disposizioni attinenti le certificazioni in formato cartaceo.

Successivamente, è intervenuto il Decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 che all'art. 7, in tema di certificazione, ha disposto, per tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di accreditamento nonché l'esclusivo rilascio delle certificazioni sulla piattaforma elettronica.

In particolare, per quanto riguarda le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è stata emanata la circolare 10 aprile 2013, n. 17, volta a fornire le prime istruzioni sugli adempimenti in materia di accreditamento alla piattaforma elettronica e di ricognizione dei debiti.

Tenuto conto della obbligatoria gestione dell'attività di certificazione sulla piattaforma elettronica, la presente circolare intende innovare le disposizioni relative alle certificazioni di residui passivi perenti contenute nella citata circolare n. 35 del 2012 semplificando le modalità operative delle procedure di rilascio delle certificazioni stesse e le relative richieste di reiscrizione, anche alla luce delle nuove funzionalità appositamente rilasciate dall'applicativo SIPATR – Sistema del Conto del patrimonio.

2. Modalità di rilascio della certificazione di crediti relativi a residui passivi perenti: verifiche dell'amministrazione e verifiche degli Uffici centrali del bilancio/Ragionerie territoriali dello Stato

Per quanto riguarda il rilascio di **certificazioni su crediti relativi a residui passivi perenti**, nella fase istruttoria è necessario verificare se per lo stesso credito non sia stata già presentata, da parte del creditore, un'istanza di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, recante "Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti".

In presenza di una precedente istanza di pagamento, se non ancora si è provveduto a dar corso alla procedura di richiesta di reiscrizione, il creditore ha la facoltà di ritirare l'istanza e chiedere il rilascio della certificazione.

Nel caso in cui l'Amministrazione, dando seguito alla istanza di pagamento del creditore, abbia già provveduto ad inoltrare ai competenti uffici la richiesta di reiscrizione, il rilascio della certificazione è subordinato all'esito di una verifica sullo stato del procedimento della reiscrizione stessa.

In particolare, se la richiesta risulta essere già inserita in uno schema di decreto di variazione di bilancio, all'amministrazione è preclusa la possibilità di emettere una certificazione sulla quota relativa al residuo passivo perento in quanto, per il medesimo credito risulta già avviata la procedura di pagamento.

3. Programmazione della scadenza del pagamento dei crediti certificati relativi a residui passivi perenti

La certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione o ente debitore contiene l'indicazione della data prevista di pagamento (che in ogni caso non può essere superiore ai 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di certificazione

secondo quanto stabilito dal D.M. Certificazione).

L'apposizione di un termine di pagamento comporta necessariamente che le amministrazioni statali svolgano una efficiente programmazione delle scadenze delle certificazioni, anche ai fini della programmazione relativa all'utilizzo delle disponibilità dei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, così come previsto dal citato D.M. certificazione.

Per quanto riguarda i **residui passivi perenti** iscritti nel Rendiconto patrimoniale, stante il particolare iter che li caratterizza, è necessario che il responsabile della spesa tenga conto:

- delle modalità relative alle procedure di variazione di bilancio a seguito delle richieste di reiscrizione;
- della successiva tempistica necessaria per le operazioni di impegno e di pagamento.

Per le motivazioni suesposte, **il termine di scadenza del pagamento della certificazione dovrà essere pari a 12 mesi dalla data della istanza di certificazione, fatte salve le sole eccezioni di seguito specificate.**

In particolare, **il termine di scadenza può essere inferiore ai 12 mesi** nel caso in cui norme o provvedimenti particolari prevedano un termine di pagamento perentorio del credito. Al fine di evitare di incorrere in sanzioni o provvedimenti di riscossione coattiva, **il suddetto termine è da considerarsi quale data di scadenza di pagamento della certificazione.**

Inoltre, nel caso in cui le scadenze di pagamento dei certificati dovessero ricadere nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo alla loro emissione, la data di scadenza deve essere **anticipata al 30 novembre.**

Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato, prima del rilascio del nulla osta, devono verificare la sussistenza dei requisiti per l'apposizione di un termine di scadenza inferiore ai 12 mesi.

4. Modalità di acquisizione dei dati della certificazione nell'anagrafe dei residui passivi perenti

In sede di istruttoria della pratica di certificazione, a seguito del rilascio del proprio nulla osta, **gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie territoriali dello Stato**, con un'apposita funzionalità del sistema informativo SIPATR, devono associare i dati di tutte le istanze di certificazione presentate dai creditori (codice istanza, data, importo per il quale viene rilasciato il nulla osta) ai corrispondenti giustificativi di spesa degli impegni perenti.

Tale operazione costituisce una necessaria attività conoscitiva, finalizzata al monitoraggio ex ante del numero e del valore delle certificazioni su impegni perenti che potenzialmente saranno successivamente rilasciate.

In seguito, una volta che le certificazioni saranno effettivamente rilasciate dalle amministrazioni, i predetti uffici provvederanno ad inserirle al sistema SIPATR secondo le nuove funzionalità rilasciate dall'applicativo.

Attualmente, la predetta attività viene gestita manualmente, successivamente la stessa sarà automatizzata, attraverso una procedura telematica che consentirà all'applicativo SIPATR l'acquisizione sistematica dalla piattaforma elettronica di tutte le informazioni relative alle certificazioni poste in essere. In particolare i giustificativi di spesa, associati alle singole istanze di certificazione, saranno aggiornati con i dati relativi alla certificazione rilasciata.

Si precisa che, la banca dati dell'anagrafe perenti deve essere aggiornata anche con i dati di tutte le certificazioni cartacee rilasciate dalle amministrazioni utilizzando la c.d. procedura ordinaria prevista dal decreto ministeriale della certificazione.

5. Modalità operative della procedura di reiscrizione

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, recante Regolamento di semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti, le Amministrazioni, centrali e periferiche, contestualmente all'emissione della certificazione inviano la richiesta di reiscrizione delle somme perenti relative al credito certificato all' Ufficio centrale del bilancio/Ragioneria territoriale dello Stato, utilizzando rispettivamente il modello **B/1** e **B/2**, da presentare, in triplice copia, allegando la documentazione ivi indicata.

Si rappresenta che i suddetti modelli B/1 e B/2, allegati alla presente circolare, sostituiscono ed integrano il modello B/1 allegato alla circolare RGS n. 35 del 2012.

Si precisa che, le richieste di reiscrizione provenienti dalle amministrazioni periferiche continueranno, secondo l'attuale procedura, ad essere inoltrate agli Uffici centrali del bilancio per il tramite delle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, dopo le consuete verifiche contabili effettuate da quest'ultime.


L'Ufficio centrale del bilancio, ricevute le suddette richieste, provvede ad acquisirle al sistema informatico mediante la predisposizione di **appositi fascicoli dedicati alle certificazioni**.

Tali fascicoli devono contenere tutte le richieste di reiscrizione relative a certificazioni aventi la stessa data di scadenza di pagamento.

I sopraindicati fascicoli, corredati della documentazione richiesta (in duplice copia), devono essere immediatamente inviati al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale del Bilancio - Ufficio II . In caso contrario, vista la tempistica per la procedura di riassegnazione di fondi attraverso l'emissione di un Decreto Ministeriale e delle successive fasi di controllo, esiste la possibilità di non adempiere al pagamento entro la data indicata.

L'ufficio II dell'Ispettorato Generale del Bilancio, previa verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disponibilità dei fondi assegnati, predispone appositi Decreti di riassegnazione per le richieste di reiscrizione per le quali è stata rilasciata la certificazione.

Il Ragioniere Generale dello Stato



MODELLO B/1¹

(da compilare in triplice copia a cura delle Amministrazioni Centrali)

Al Dipartimento RGS – Ispettorato
Generale del Bilancio – Ufficio II

Per il tramite

Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero.....

Oggetto: Richiesta di reiscrizione di residui passivi perenti per i quali è stata rilasciata certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. Esercizio finanziario.....

In relazione alla sottoindicata certificazione:

Numero certificazione:

Data rilascio certificazione:

Data di scadenza del pagamento apposta sulla certificazione:

si richiede la reiscrizione in bilancio della somma di euro.....: relativamente ai seguenti impegni colpiti da perenzione amministrativa:

Estremi della perenzione:

Capitolo:

Giustificativo:

Clausola:

Esercizio di provenienza:

Esercizio di perenzione:

Creditore originario:

Firma

Documentazione da allegare:

- copia del certificato di attestazione del credito;
- documentazione probatoria;
- solo per le certificazioni con scadenza inferiore ai 12 mesi, una dichiarazione delle motivazioni che hanno determinato una anticipata opposizione del termine di scadenza;
- solo per importi superiori ad euro 516.456: la dichiarazione circa i motivi che hanno causato il mancato pagamento delle somme in questione nel periodo della loro conservazione in bilancio nonché copia del titolo comprovante l'obbligazione, con gli estremi di perfezionamento.

¹ Fac-simile di richiesta di reiscrizione dei residui perenti per i quali è stata rilasciata la certificazione.

MODELLO B/2²

(da compilare in triplice copia a cura delle Amministrazioni Periferiche)

*All'Ufficio Centrale del Bilancio
presso il Ministero.....*

*Per il tramite della
Ragioneria Territoriale dello Stato di
.....*

Oggetto: Richiesta di reiscrizione di residui passivi perenti per i quali è stata rilasciata certificazione del credito ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni. Esercizio finanziario.....

In relazione alla sottoindicata certificazione:

Numero certificazione:

Data rilascio certificazione:

Data di scadenza del pagamento apposta sulla certificazione:

si richiede la reiscrizione in bilancio della somma di euro.....: relativamente ai seguenti impegni colpiti da perenzione amministrativa:

Estremi della perenzione:

Capitolo:

Giustificativo:

Clausola:

Esercizio di provenienza:

Esercizio di perenzione:

Creditore originario:

Firma

Documentazione da allegare:

- *copia del certificato di attestazione del credito;*
- *documentazione probatoria;*
- *solo per le certificazioni con scadenza inferiore ai 12 mesi, una dichiarazione delle motivazioni che hanno determinato una anticipata apposizione del termine di scadenza;*
- *solo per importi superiori ad euro 516.456: la dichiarazione circa i motivi che hanno causato il mancato pagamento delle somme in questione nel periodo della loro conservazione in bilancio nonché copia del titolo comprovante l'obbligazione, con gli estremi di perfezionamento.*

² *Fac-simile di richiesta di reiscrizione dei residui perenti per i quali è stata rilasciata la certificazione*